



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
PROVINCIA DI PISA

Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 77 del 19/12/2013

Indice

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 4 Registrazione da parte di soggetti terzi

Art. 5 Registrazione da parte degli organi di informazione

Art. 6 Rispetto della privacy

Art. 7 Limiti alla registrazione delle sedute

Art. 8 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 9 Interviste

Art. 10 Norma di rinvio

Art. 11 Sanzioni

Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente o da soggetto preventivamente autorizzato. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 (Finalità)

1. Il Comune di San Giuliano Terme, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente; a tale scopo le riprese effettuate dall'ente, possono essere diffuse, ad accesso gratuito, con qualsiasi mezzo e/o canale telematico e/o di informazione.

2. Nel rispetto del linguaggio di genere laddove, nel testo, si trovi il sostantivo o aggettivo al maschile si intende declinato anche al femminile, come previsto dal Piano d'Azione per la parità di donne e uomini nella vita locale e regionale approvato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 (Informazione sull'esistenza di telecamere)

1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e su web anche a soggetti privati, fornendo, a inizio seduta, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini. Tale informazione si intende acquisita anche con apposita segnaletica scritta presso la sala consiliare.

2. Deve essere, altresì, fornita ai presenti informativa circa i diritti degli interessati previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 4 (Registrazione da parte di soggetti terzi)

1. L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, di soggetti privati, sono autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, dal Presidente del Consiglio. A tal fine i soggetti interessati presentano, almeno quattro giorni prima della seduta consiliare, apposita istanza di autorizzazione, in forma scritta, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- soggetto promotore (in caso di associazioni, comitati, enti, ecc. la domanda dovrà anche indicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del presidente);
- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
- estremi identificativi del titolare/responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione.

2. Il Presidente del Consiglio rilascia l'autorizzazione, di norma, entro il giorno prima della stessa seduta. L'autorizzazione fornita comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. Il diniego alla ripresa televisiva è deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 5 (Registrazione da parte degli organi di informazione)

1. Oltre ai soggetti autorizzati a norma dell'articolo precedente, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa comunicazione scritta al Presidente e previa acquisizione agli atti del Comune del titolo di legittimazione degli organi di informazione (stampa e/o audio/visiva).

2. E' vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze.

Art. 6 (Rispetto della privacy)

1. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

Art. 7 (Limiti alla registrazione delle sedute)

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D. Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.

2. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.
3. E' altresì vietato riprendere il pubblico eventualmente presente in aula. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate ed in ogni caso in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
4. E' vietato fare riprese e/o registrazioni in sedute dichiarate segrete a norma del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 8 (Limiti di trasmissione e commercializzazione)

1. La diffusione delle immagini registrate è consentita in ambito locale, nazionale e su web. E' consentita la sola diffusione integrale delle riprese effettuate, in quanto unica modalità coerente con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.
2. Quanto sopra, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali). E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale ha l'obbligo di fornire gratuitamente al Comune un supporto di memorizzazione contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare.
3. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 11.

Art. 9 (Interviste)

1. Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali possono concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 10 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11 (Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni e dei principi di cui al presente Regolamento o dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione stessa ed il divieto di rilasciare una nuova autorizzazione per un periodo di 2 anni.
2. Le violazioni delle disposizioni inerenti il presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 impregiudicato il diritto del Presidente del Consiglio di procedere all'espulsione del responsabile e/o responsabili dalla sala consiliare.

Art. 12 (Entrata in vigore)

3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line della relativa delibera di approvazione.